

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sez. Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 14-10-
2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5710 dell'anno 2018

O G G E T T O

Opposizione a ruolo - riassunzione

T R A

Sas Francolise Ortofrutta (cf 02637510617), in persona del legale rapp.te
p.t., elett.te dom.ta presso lo studio dell' Avv. Mario Caliendo (cf
CLNMRA80B29A512N) che la rapp.ta e difende in virtù di procura
rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (cf 80078750587) in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,
anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione
dei crediti INPS S.C.C.I. irapp.to e difeso dagli Avv. Ida Verrengia, Itala
De Benedictis e Luca Cuzzupoli, (CZZLCU68T26F839J).

resistente

E

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo Procuratore
speciale, Dott. Antonio Cristofaro, giusta procura speciale del 05.07.2017
,per Notaio Marco De Luca, rep. 42907, racc. 24.405, rilasciata dall'Avv.
Ernesto Maria Ruffini, Presidente del Comitato di Gestione e Legale
Rappresentante della suddetta "Agenzia delle Entrate – Riscossione",
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Lamberti



(LMBLNS64C24F839S),giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica.

resistente

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti:

come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione a questo Giudice del Lavoro depositato in data 25-06-2018, a seguito di pronuncia di ordinanza di incompetenza da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver chiesto un estratto di ruolo dal quale erano risultati seguenti avvisi di addebito a suo carico:

n.328 2012 0002341610 000 di €.12.136,08 relativo al mancato pagamento di DM 10 per l'anno 2011;

n.328 2012 0002725132 di €.34.609,17 per mancato pagamento di DM 10 per gli anni 2011 e 2012;

n.328 2012 00006079200 000 di €.40.487,27 relativo al mancato pagamento di DM 10 per l'anno 2012.

Lamentava la ricorrente la mancata notifica degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti e art.3 comma 9 l.335/1995.

Concludeva quindi l'opponente perché fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, con vittoria di spese ed attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi estranei a quelli della notifica degli avvisi.

Si costituivano altresì l'INPS e la spa SCCI eccependo che la ricorrente aveva provveduto ad effettuare pagamenti parziali della



debitoria complessiva, desumendosi la pregressa conoscenza della opponente degli avvisi di addebito; concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice decideva la causa come da sentenza di cui dava lettura.

Preliminarmente, il Giudicante ritiene di dovere rigettare l'eccezione di improponibilità del ricorso formulata dalla difesa dell'I.N.P.S. ex art. 1 – commi da 537 a 543 – della legge n. 228/2012.

Le norme in commento, infatti, hanno introdotto un procedimento amministrativo diretto alla sospensione immediata di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate (così testualmente il comma 537) da parte dei concessionari per la riscossione.

Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica (cfr. testualmente il comma 538) il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta la sussistenza di cause – quali la prescrizione, la decadenza od il pagamento – che possono determinare la estinzione del credito per il quale si procede e, nel caso in cui l'ente creditore non provveda nel termine di 220 giorni, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il debitore è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli (così il comma 540).

Le norme in commento non prevedono espressamente che l'esperimento del detto procedimento costituisca condizione di ammissibilità ovvero di proponibilità della domanda giudiziale né, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, a siffatta conclusione può giungersi per via di interpretazione.

Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, (cfr. Sez. L, n. 967 del 21/01/2004; ib. Sez. I n. 16092 del 21/09/2012 e da ultimo Sez. lav., 01/07/2013, n. 16452) le disposizioni che prevedono



condizioni di proponibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo.

Nel caso di specie, peraltro, le norme in commento non possono ritenersi inutiliter date ove interpretate nel senso fin qui sostenuto.

La fissazione del termine decadenziale di 60 giorni, infatti, è, all'evidenza, diretta a consentire al concessionario ed al creditore di individuare con certezza l'ambito temporale entro il quale potere proseguire nell'azione esecutiva senza il rischio dell'annullamento di diritto della posta creditoria.

Deve poi osservarsi che il comma 540 prevede la sospensione unicamente del termine di cui all'art. 53 del D.P.R. 602/1973, *id est* del termine entro il quale si determina la perenzione del pignoramento a riprova del fatto che il procedimento amministrativo è rivolto alla disciplina unicamente della procedura esecutiva e non anche dei giudizi di cognizione che possono essere proposti nell'ambito di questa.

Risulta, però, altrettanto evidente che l'effetto ultimo del procedimento stesso è quello di accertare l'inesistenza del credito: dunque la condotta processuale della parte che, pur potendo ottenere l'accertamento negativo del diritto in via stragiudiziale adisca tuttavia il Giudice, non potrà che essere valutata ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire.

Ed infatti, come sostenuto dal Giudice di legittimità con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016, n. 22946 del 10 novembre 2016 e n. 6034 del 9.3.2017 l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale



da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (così testualmente Cass. Sez. lav. n. 11536 del 2006).

Nel caso dell'impugnazione del così detto estratto di ruolo il contribuente – debitore tende, con l'azione di accertamento negativo, al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo - la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti - la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione.

Un tale risultato, però, ben avrebbe potuto raggiungersi attivando in via amministrativa il procedimento sopra descritto.

In altri termini, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito potendosi, eventualmente, impugnare il provvedimento con cui fosse stato negato lo sgravio.

Come sottolineato nelle sopra citate sentenze, la interpretazione fin qui sostenuta non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19704 del 2015.

Secondo tale pronuncia, infatti, il contribuente può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.

La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo



notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

Si aveva riguardo, cioè, ad una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità, da sempre riconosciuta, di recuperare l'impugnativa dell'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo e che si giustifica soltanto quando il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico mediante la richiesta dell'estratto di ruolo.

In questo caso deve, infatti, essere consentito di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non siano stati in precedenza utilizzati a causa della invalidità della notifica di essa.

Di contro, nel caso di specie, deve rilevarsi che in ordine agli avvisi di addebito per cui è causa, la ricorrente ha effettuato un primo pagamento parziale in data 19-3-2015, per poi in data 31-3-2017 presentare domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l. 193/2016, la quale prevede per l'adesione, la rinuncia ad ogni giudizio pendente (cfr. in atti); tali pagamenti si qualificano come atti di riconoscimento del debito, come tali interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art.2944 c.c.



Pertanto, non essendo maturata la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito per cui è causa, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con il conseguenziale regime delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- Condanna la sas Francolise Ortofrutta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.2000,00 di cui €.1.000,00 in favore di INPS e della spa SCCI e €.1000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Santa Maria Capua Vetere 14-10-2019

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)

